

# **Regolamento per l'istituzione di uffici separati dello stato civile per la celebrazione dei matrimoni**

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

- 1. Il presente regolamento indica le modalità e i siti di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e delle unioni civili di cui alla Legge n.76 del 20.05.2016.*
- 2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.*

## **Art. 2**

### **Funzioni**

- 1. I matrimoni civili o le unioni civili possono essere celebrati dal Sindaco, dagli Assessori o Consiglieri Comunali, dagli Ufficiali di Stato Civile o, a richiesta degli interessati, da cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco, come previsto dal 3° comma, dell'art. 1 del D.P.R. 396/2000.*
- 2. Qualora gli interessati intendano far celebrare il loro matrimonio di rito civile o unione civile ad altro cittadino italiano, gli stessi dovranno presentare domanda con apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni.*
- 3. Nel caso il matrimonio di rito civile avvenga su delega di altro comune, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficio dello stato civile con anticipo di almeno 30 giorni. Entro il termine di 15 giorni dovranno inoltre produrre la documentazione necessaria, ovvero la delega del Comune di residenza e la richiesta del matrimonio civile.*

## **Art. 3**

### **Luoghi adibiti alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili**

- 1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, che stabilisce che il matrimonio o unione civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale, e dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", il quale prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile, il matrimonio civile o unione civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, in una delle seguenti sale che si trovano all'interno del Palazzo Pretorio sito in Piazza Grande 9: Sala Consiliare, Sala Trecentesca e Sala degli Affreschi del Palazzo Comunale.*
- 2. Vengono inoltre istituiti per la celebrazione dei matrimoni civili o unioni civili i seguenti uffici separati dello stato civile:*
  - a. "Sala delle Quattro Colonne" sita presso la ripartizione dei Servizi Demografici;*
  - b. "Sala delle Tavole Eugubine" e "Sala dell'Arengo" del Palazzo dei Consoli, in orari di chiusura al pubblico del Museo civico per evitare interferenze con la gestione ordinaria dello stesso e, comunque, compatibilmente con gli eventi culturali programmati, previo accordo con il soggetto responsabile della gestione museale;*
  - c. Sala del Refettorio, presso la Biblioteca comunale;*
  - d. Teatro comunale (previo accordo con il soggetto responsabile della gestione);*
- 3. Al fine di valorizzare il patrimonio pubblico e privato del territorio comunale è possibile individuare ulteriori luoghi in cui poter celebrare matrimoni, unioni civili, previa presentazione di apposite manifestazioni d'interesse da parte dei proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di dimore storiche o residenze di pregio private, strutture ricettive, giardini di pertinenza ed edifici privati di particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale, paesaggistico site nel territorio del comune di Gubbio, per la concessione in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 9 (nove), fatta salva la possibilità di rinnovo alla scadenza, da formalizzarsi almeno*

6 mesi prima della scadenza, per espressa e concorde volontà delle parti, qualora continuino a sussistere tutte le condizioni che hanno portato alla stipula e previa stipula di nuovo contratto sottoscritto da entrambi i contraenti. Per gli spazi individuati come uffici distaccati nelle dette strutture, compresi i giardini di pertinenza, devono essere dichiarati:

- la conformità urbanistica, edilizia, catastale, l'idoneità tecnica, l'agibilità;
- il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
- il rispetto di qualsiasi altra indicazione prevista nello schema di contratto di comodato.

4. L'amministrazione procederà periodicamente a raccogliere (anche attraverso l'emissione di avvisi) le richieste di inserimento nell'elenco delle residenze di pregio e/o dimore storiche, idonee alla costituzione di separati Uffici di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile. Le richieste pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Servizio Stato civile, da uno del Servizio turismo, uno del Servizio cultura e uno dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gubbio.

5. Il comodatario deve comunicare ogni variazione delle condizioni iniziali che hanno portato alla stipula del presente contratto (titolarità dell'esercizio, variazioni varie).

Il Comune potrà comunque controllare in qualsiasi momento il mantenimento dei requisiti iniziali.

6. Il matrimonio civile o l'unione civile può essere celebrato pubblicamente, su domanda degli interessati, nelle sale indicate dal regolamento (vedi ALLEGATO C) che per l'occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale", previa disponibilità delle strutture.

7. Si può procedere alla celebrazione nei giardini, purché siano "pertinenza funzionale" delle strutture accreditate e indicate dal regolamento (vedi ALLEGATO C), come da circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007.

8. I locali concessi in uso, sia interni che esterni di pertinenza, dovranno essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale, essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza, essere dotati di un accesso garantito ai portatori di handicap ed essere adeguatamente arredati in relazione alla funzione cui saranno adibiti. Tali requisiti sono in carico alla struttura ospitante.

#### **Art. 4**

##### **Calendario e orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, all'interno o fuori dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile così di seguito specificati:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ;

2. Non vengono consentite in ogni caso le celebrazioni nelle seguenti giornate festive:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - 1 Gennaio                            | - 16 maggio festa del Patrono |
| - Venerdì della Settimana Santa        | - Festa dei Ceri Mezzani      |
| - Pasqua                               | - 2 giugno                    |
| - La 1 <sup>a</sup> domenica di maggio | - 15 agosto                   |
| - 1 Maggio                             | - 1 Novembre                  |
| - 15 maggio festa dei Ceri             | - 25 e 26 Dicembre            |

3. La celebrazione dei riti civili è inoltre sospesa dal venerdì antecedente alle consultazioni elettorali al lunedì successivo, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio di Stato Civile.

#### **ART. 5**

##### **Rimborso spese**

1. La celebrazione dei Matrimoni civili e delle unioni civili avviene su domanda degli interessati, previo pagamento del rimborso spese stabilite dalla Giunta Comunale alla tabella ALLEGATO A e ALLEGATO B, che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale, di anno in anno, si riserva la facoltà di rivedere le quote di rimborso sopradescritte e di prevedere condizioni diversificate in ragione della residenza dei nubendi.
3. Nella determinazione del rimborso spese sono considerati:
  - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio (lavoro straordinario e indennità varie dovute);
  - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, i consumi di energia elettrica e riscaldamento, e gli oneri per la pulizia straordinaria dei locali (ad eccezione del teatro comunale che saranno quantificati dagli uffici in base alle variabili tecniche e di utilizzo richieste dagli utenti).
4. Per l'uso delle sale, le tariffe comunali sono vincolate allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Ulteriori necessità potranno essere concordate dai nubendi con i proprietari/gestori della struttura.
5. Il pagamento di cui al presente regolamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dagli uffici.

## **Art. 6**

### **Organizzazione del servizio**

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali.
2. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile va concordata con l'Ufficio di Stato Civile che attesterà la regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R. n.396/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione.
3. Di norma potrà essere celebrato un solo rito civile al giorno, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio di Stato Civile. Al fine di evitare contestazioni o sollecitazioni, la precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.
4. La richiesta relativa all'utilizzo della sala, secondo le modalità indicate dagli uffici, deve essere inoltrata, salvo giustificati motivi, non prima dei 6 mesi antecedenti e non oltre trenta giorni precedenti la data di celebrazione del matrimonio o unione civile all'Ufficio Stato Civile del Comune di Gubbio da parte di uno dei due sposi.
5. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
6. L'Ufficio di Stato Civile, verificata la disponibilità delle sale, ne darà comunicazione agli sposi. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento relativo al rimborso spese di cui all'art.5.
7. La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio Stato Civile dovrà avvenire almeno dieci giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio.
8. Il mancato pagamento del rimborso entro il termine prescritto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
9. Qualora il matrimonio non venisse celebrato per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
10. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione sia imputabile ai richiedenti.
11. La prenotazione della sala, nel caso di matrimoni di cittadini stranieri non residenti in Italia, non sarà tuttavia effettiva fino a quando la documentazione necessaria non sia pervenuta in originale, almeno tre mesi antecedenti al matrimonio, e non sia ritenuta valida ai fini della celebrazione.

## **Art. 7 (Attuale Regolamento)**

### **Allestimento della sala**

1. *I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.*
2. *La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.*
3. *Il comune di Gubbio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.*

#### **Art. 8**

##### **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. *È vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e sulla scalinata esterna dell'ingresso comunale.*
2. *Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare di €100,00 (cento/00) a titolo di contributo per le spese di pulizia.*
3. *Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala.*

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore**

1. *Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.*

#### **Art. 10**

##### **Norme transitorie e finali**

1. *Per le convenzioni già in essere alla data di approvazione del presente regolamento viene stabilito quanto segue: nel caso di assenza di modifiche delle condizioni contrattuali di stipula mantengono validità fino alla scadenza naturale del contratto, oppure potrà essere ristipulato ai sensi del presente regolamento; nel caso di modifica, dovuta alla richiesta di destinazioni di spazi esterni e dunque delle condizioni contrattuali, si procederà alla stipula di nuovo contratto alle condizioni del presente regolamento;*
2. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:*
  - *il Codice Civile;*
  - *il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;*
  - *il DPR 3 novembre 2000 n. 396.*